

REGOLAMENTO PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI E FORNITURE SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

CAPO I DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

- Art. 1. Regole generali
- Art. 2. Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti
- Art. 3. Tutela delle imprese di minori dimensioni
- Art. 4. Obblighi di trasparenza
- Art. 5. Principio di rotazione
- Art. 6. Fasce di importo degli appalti sotto soglia ai fini della rotazione
- Art. 7. Deroga e disapplicazione del principio di rotazione
- Art. 8. Affidamento dell'appalto
- Art. 9. Stipula del contratto e pubblicazione
- Art. 10. Termine dilatorio
- Art. 11. Esecuzione anticipata
- Art. 12. Certificato di regolare esecuzione
- Art. 13. Garanzie

CAPO II ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

- Art. 14. Affidamenti diretti
- Art. 15. Indagini di mercato
- Art. 16. Determinazione di affidamento
- Art. 17. Requisiti da richiedere all’operatore economico
- Art. 18. Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto
- Art. 19. Anomalia dell’offerta
- Art. 20. Controllo dei requisiti

CAPO III ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

- Art. 21. Procedure negoziate
- Art. 22. Iter procedimentale
- Art. 23. Fasi della procedura
- Art. 24. Determinazione a contrarre
- Art. 25. Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 26. L’indagine di mercato
- Art. 27. L’elenco operatori economici
- Art. 28. Individuazione degli operatori economici da invitare
- Art. 29. Anomalia dell’offerta
- Art. 30. Invito alla procedura
- Art. 31. Contenuto della lettera d’invito
- Art. 32. Criteri di aggiudicazione
- Art. 33. Commissione giudicatrice
- Art. 34. Verifica dei requisiti
- Art. 35. Termine di conclusione della procedura negoziata
- Art. 36. Entrata in vigore

CAPO I DISCIPLINA COMUNE APPLICABILE ALLE PROCEDURE SOTTO SOGLIA

Art. 1. Regole generali

1. Il presente regolamento disciplina le procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria attuate dalla Provincia di Livorno (di seguito anche "Provincia") ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. 31 marzo 2023 n. 36 "Codice dei contratti pubblici" (di seguito anche "Codice").
2. Nel rispetto degli obblighi di utilizzo degli strumenti di acquisto e di negoziazione telematici previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa è possibile ricorrere alle procedure negoziate e agli affidamenti diretti sotto soglia, purché i lavori, le forniture ed i servizi, ivi compresi i servizi di ingegneria ed architettura e le attività di progettazione da appaltare non rivestano interesse transfrontaliero certo.
3. Nel primo provvedimento della procedura prescelta il RUP deve dare atto dell'assenza del suddetto interesse transfrontaliero certo. Qualora detto interesse venga riscontrato si procederà mediante procedura ordinaria sotto soglia.
4. Alle procedure negoziate sotto la soglia di rilievo comunitario e agli affidamenti diretti si applicano, se non derogate dalla Parte I (articoli da 48 a 55 del Codice), le disposizioni del D. Lgs. n. 36/23 come modificate dal D.Lgs. n. 209 del 31 dicembre 2024.

Art. 2. Divieto di frazionamento e accorpamento artificioso dei lotti

1. Il valore stimato delle procedure sottosoglia comunitaria è calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 14 del Codice. Al fine di evitare un artificioso frazionamento dell'appalto si rende necessario prestare attenzione alla corretta definizione del proprio fabbisogno in relazione all'oggetto dell'appalto, specialmente nei casi di ripartizione in lotti, contestuali o successivi, o di ripetizione dell'affidamento nel tempo.
2. In base all'art. 58 del Codice è vietato altresì l'accorpamento artificioso dei lotti.
3. Spetta al Responsabile Unico di Progetto (RUP) accertare e attestare le condizioni che richiedono di non suddividere l'appalto in lotti.

Art. 3. Tutela delle imprese di minori dimensioni

1. Nel predisporre gli atti delle procedure sotto soglia è necessario tenere conto delle realtà imprenditoriali di minori dimensioni, fissando requisiti di partecipazione e criteri di valutazione che, senza rinunciare al livello qualitativo delle prestazioni, consentano la partecipazione anche delle micro, piccole e medie imprese.

Art. 4. Obblighi di trasparenza

1. Per le procedure negoziate e gli affidamenti diretti di valore inferiore alla soglia europea trova applicazione l'art. 28 del Codice, che stabilisce che per la trasparenza dei contratti pubblici fanno fede i dati trasmessi alla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici presso l'ANAC, la quale assicura la tempestiva pubblicazione sul proprio portale dei dati ricevuti, anche attraverso la piattaforma unica della trasparenza, e la periodica pubblicazione degli stessi in formato aperto. In particolare sono pubblicati: la struttura proponente, l'oggetto, l'elenco degli operatori coinvolti, l'affidatario, l'importo di affidamento, i tempi di completamento dei lavori, servizi o forniture e l'importo delle somme liquidate.
2. Per gli affidamenti diretti e per le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea è obbligatoria la pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento o di aggiudicazione.
3. Nelle procedure negoziate l'avviso deve contenere l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati.

4. Tutte le pubblicazioni devono essere effettuate sul profilo del committente, "Amministrazione trasparente", sezione "Bandi e contratti" ai sensi dell'art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 e nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici.

Art. 5. Principio di rotazione

1. L'Ente si impegna a rispettare il principio di rotazione al fine di favorire la distribuzione temporale delle opportunità di aggiudicazione tra tutti gli operatori potenzialmente idonei a partecipare e di evitare il consolidarsi di rapporti esclusivi con alcuni operatori economici.

2. Il principio di rotazione opera con riferimento ai soli affidamenti e aggiudicazioni a favore del contraente uscente. È esclusa la rotazione per gli operatori economici invitati a precedenti procedure negoziate.

3. La rotazione assume rilevanza con riferimento alle ultime due procedure sotto soglia svolte: quella in corso e quella immediatamente precedente e comporta, salvo le deroghe illustrate nell'articolo 7 e salvo i casi di non applicazione previsti nel successivo comma 6 e nell'art. 7 del presente Regolamento, il divieto di invitare operatori economici aggiudicatari o affidatari del precedente appalto.

4. La rotazione si attua all'interno del medesimo settore merceologico/categoria di opere e/o nella medesima fascia di valore economico, come meglio definita nell'art. 6 del presente Regolamento.

5. Per l'individuazione dello stesso settore merceologico si deve fare riferimento alle prime 5 cifre del codice CPV (*Common Procurement Vocabulary*) che, se identiche, individuano la medesima categoria entro la quale si applica la "rotazione". Nel caso di appalti identificati con più CPV, si fa riferimento alla categoria principale del primo e del secondo appalto. Per l'individuazione della "stessa categoria di opere" si deve fare riferimento al possesso, da parte dell'operatore economico, della medesima SOA nella categoria prevalente. Nel caso di appalti ove sono previste lavorazioni di più categorie si fa riferimento alla categoria prevalente del primo e del secondo appalto. Per i servizi di ingegneria e architettura occorre procedere di volta in volta alla specificazione delle prestazioni richieste per valutare se i servizi sono analoghi o meno ai fini della applicazione del principio di rotazione.

6. In ogni caso il principio di rotazione non trova applicazione nell'ipotesi in cui non venga operata alcuna limitazione numerica sugli operatori coinvolti nella singola procedura. Ciò implica:

- per le procedure attivate previa pubblicazione di un avviso di manifestazione di interesse che non venga contingentato il numero degli operatori che verranno invitati;
- nel caso di utilizzo dell'elenco operatori economici, che vengano invitati tutti gli operatori iscritti nella categoria merceologica e/o soglia di valore oggetto di acquisizione.

7. Non determina limitazione numerica ai sensi del comma precedente la prescrizione di specifici requisiti di partecipazione alla procedura, come requisiti di idoneità professionale, requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico-professionale.

Art. 6. Fasce di importo degli appalti sotto soglia ai fini della rotazione

1. Gli appalti riguardanti le procedure sottosoglia sono suddivisi nelle sotto riportate fasce di importo, entro le quali deve essere disposta la rotazione di cui al precedente articolo.

2. Le fasce sono le seguenti:

I Forniture

Fascia	Importo
I	fino a € 4.999,99
II	da € 5.000,00 sino a € 19.999,99
III	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
IV	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
V	da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria

II Servizi

Fascia	Importo
I	fino a € 4.999,99
II	da € 5.000,00 sino a € 19.999,99
III	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
IV	da € 40.000,00 sino a € 139.999,99
V	da € 140.000,00 sino alla soglia europea ordinaria

III Lavori

Fascia	Importo
I	fino a € 4.999,99
II	da € 5.000,00, sino a € 19.999,99
III	da € 20.000,00 sino a € 39.999,99
IV	da € 40.000,00 sino a € 79.999,99
V	da € 80.000,00 sino a € 149.999,99
VI	da € 150.000,00 sino a € 499.999,99
VII	Da € 500.000,00 sino a € 999.999,99
VIII	da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea, fatta salva la possibilità di ricorrere alle procedure di scelta del contraente previste dall'art. 70 del D.Lgs. n. 36/23

Art. 7. Deroga e disapplicazione del principio di rotazione

1. Fermo restando che, ai sensi dell'art. 49, comma 6 del Codice, per gli affidamenti diretti di importo inferiore ad € 5.000,00 è consentito derogare alla rotazione, per gli affidamenti di importo pari o superiore ad € 5.000,00 in via del tutto eccezionale è consentito disapplicare l'obbligo di rotazione. In caso di assegnazione dell'appalto al contraente uscente è necessario evidenziare nella motivazione il ricorrere, cumulativamente, delle seguenti condizioni:

- particolari situazioni afferenti alla struttura del mercato;
- effettiva assenza di alternative;
- accurata esecuzione del precedente contratto;
- qualità della prestazione resa.

2. Tali condizioni devono essere opportunamente giustificate nel primo atto di avvio della procedura di affidamento.

Art. 8. Affidamento dell'appalto

1. L'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto solo dopo la verifica dei requisiti in capo all'operatore economico, ad esclusione degli affidamenti diretti di valore inferiore ad € 40.000,00 per i quali trovano applicazione le modalità di controllo di cui al successivo art. 20 del presente Regolamento.
2. In caso di malfunzionamenti della piattaforma di approvvigionamento digitale o dell'interoperabilità, si procede all'affidamento con autocertificazione, come stabilito dall'art. 99, c. 3-bis, del Codice.

Art. 9. Stipula del contratto e pubblicazione

1. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o alle procedure negoziate di importo inferiore ad € 40.000,00 avviene mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014.
2. La stipula del contratto relativo agli affidamenti diretti o alle procedure negoziate d'importo pari ad € 40.000,00 sino alle soglie europee previste per Servizi, Forniture e Lavori avviene, di regola, mediante scrittura privata, in modalità elettronica nel rispetto delle pertinenti disposizioni del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005.
3. In caso di utilizzo di piattaforma telematica il contratto è stipulato mediante la piattaforma medesima, come ad es. l'ordine diretto del MePA.
4. I contratti sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, *una tantum*, in conformità alla tabella di cui all'allegato I.4 del Codice. Più precisamente, per gli appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 l'imposta non è dovuta, mentre negli altri casi il valore dell'imposta è progressivo in funzione del crescere del valore dell'appalto, come meglio descritto nell'allegato di cui al periodo precedente.

Art. 10. Termine dilatorio

1. Negli affidamenti sotto soglia non trova applicazione il termine dilatorio. Pertanto la stipula del contratto può avvenire anche immediatamente dopo l'aggiudicazione e comunque non oltre 30 giorni dall'aggiudicazione ai sensi dell'art. 55, comma 1, del Codice.

Art. 11. Esecuzione anticipata

1. Dopo la verifica dei requisiti in capo all'aggiudicatario la stazione appaltante può procedere all'esecuzione anticipata del contratto ai sensi dell'art. 50, comma 6 del Codice; nel caso di mancata stipulazione l'aggiudicatario ha diritto al rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione dei lavori ordinati dal direttore dei lavori e, nel caso di servizi e forniture, per le prestazioni eseguite su ordine del direttore dell'esecuzione.
2. L'esecuzione del contratto può essere iniziata anche prima della stipula del contratto, per motivate ragioni che devono emergere in modo esplicito e puntuale nella determinazione a contrarre.
3. L'esecuzione in via anticipata è sempre ammessa quando sussistono le ragioni d'urgenza di cui al comma 9 dell'art. 17 del Codice.

Art. 12. Certificato di regolare esecuzione

1. Per gli affidamenti diretti e le procedure negoziate di valore inferiore alla soglia europea la Provincia può sostituire il certificato di collaudo o il certificato di verifica di conformità con il certificato di regolare esecuzione, rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori e per le forniture e i servizi, dal RUP o dal direttore dell'esecuzione, se nominato. Il certificato di regolare esecuzione è emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

Art.13. Garanzie

1. Negli affidamenti diretti e nelle procedure negoziate di valore inferiore alle soglie europee la Provincia non richiede le garanzie provvisorie di cui all'articolo 106 del Codice, salvo che, nelle procedure negoziate, in considerazione della tipologia e specificità della singola procedura, ricorrano particolari esigenze che ne giustifichino la richiesta. Le esigenze particolari sono indicate nella determinazione a contrarre oppure nell'avviso di indizione della procedura o in altro atto equivalente.

2. Quando è richiesta la garanzia provvisoria, il relativo ammontare non può superare l'1% (per cento) del valore complessivo previsto nell'avviso o nell'invito per il contratto oggetto di affidamento al netto dell'IVA e degli oneri accessori.

3. La garanzia provvisoria può essere costituita sotto forma di cauzione oppure di fideiussione con le modalità di cui all'articolo 106 del Codice.

4. In casi debitamente motivati è facoltà della Provincia non richiedere la garanzia definitiva; l'eventuale esonero deve essere motivato all'interno degli atti e dei documenti di gara. Quando richiesta, la garanzia definitiva è pari al 5% (per cento) dell'importo contrattuale.

5. La garanzia definitiva può non essere richiesta per appalti ad esecuzione immediata nonché per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 ed infine per appalti affidati ad operatore economico particolarmente referenziato nonché per altre specifiche ragioni adeguatamente motivate in relazione alla specificità dell'affidamento.

6. La facoltà di non richiedere la garanzia definitiva o di applicare l'aliquota ridotta del 5% (per cento) si estende anche agli accordi quadro sotto soglia ed ai relativi contratti attuativi.

7. La Provincia può richiedere la garanzia definitiva per i soli contratti attuativi, senza estenderla all'importo complessivo dell'accordo quadro.

8. La garanzia definitiva è costituita con le modalità di cui all'art. 117 del Codice.

9. Alla garanzia provvisoria ed alla garanzia definitiva non si applicano le riduzioni previste dall'art. 106 comma 8 del Codice.

CAPO II ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI DIRETTI SOTTO SOGLIA

Art. 14. Affidamenti diretti

1. Gli affidamenti diretti consentono l'assegnazione del contratto senza una procedura di gara; nell'affidamento diretto, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1, lettere a) e b), del Codice e dei requisiti generali e/o speciali previsti dal medesimo Codice.

2. È possibile assegnare un appalto mediante affidamento diretto per un valore inferiore ad € 140.000,00 per i servizi e le forniture e ad € 150.000,00 per i lavori, al netto di IVA.

3. Gli affidamenti diretti devono essere effettuati assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse, idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

4. La Provincia, per l'individuazione del soggetto affidatario, in relazione alla tipologia di fornitura/servizio/lavoro da affidare può ricorrere agli Elenchi di cui all'art. 27 del presente Regolamento, agli Elenchi messi a disposizione da altri Enti nonché a piattaforme che contengano veri e propri elenchi di fornitori abilitati per categorie merceologiche.

Art. 15. Indagini di mercato

1. Al fine di assicurare il rispetto dei principi del Codice, la stazione appaltante può sempre acquisire informazioni, dati, documenti volti a identificare le soluzioni presenti sul mercato per soddisfare i propri fabbisogni e la platea dei potenziali affidatari.

Art. 16. Determinazione di affidamento

1. Nel caso di affidamento diretto è possibile procedere tramite la sola determinazione di affidamento, ai sensi dell'art. 17, comma 2, del Codice.

2. Nel provvedimento di affidamento diretto devono essere specificati i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'affidamento;
- b) l'importo;
- c) l'operatore economico;
- d) le ragioni della scelta del fornitore;
- e) il possesso dei requisiti di carattere generale;
- f) il possesso dei requisiti di carattere speciale (eventuale).

Art. 17. Requisiti da richiedere all'operatore economico

1. All'operatore economico possono essere richiesti requisiti quali:

- l'idoneità professionale;
- la capacità economica e finanziaria, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento;
- le capacità tecniche e professionali, stabilite in ragione dell'oggetto e dell'importo dell'affidamento.

Art. 18. Modalità procedurali e motivazione in caso di affidamento diretto

1. La Provincia, per la selezione degli operatori economici, può consultare cataloghi, elenchi o effettuare confronti informali tra più operatori tramite richiesta di preventivo.

E' inoltre possibile attingere agli elenchi di operatori economici istituiti dalla stessa stazione appaltante o presenti su piattaforma telematiche senza tuttavia avere alcun obbligo di ricorrere ad elenchi specifici.

2. L'affidamento diretto a favore di un operatore economico deve essere opportunamente motivato in conformità ai contenuti pertinenti descritti nel comma successivo.

3. Nella determina di affidamento va dato conto:

- del contratto collettivo applicabile con esclusione dei servizi intellettuali e delle forniture senza posa in opera;
- del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti;
- della rispondenza di quanto offerto all'interesse pubblico da soddisfare;
- di eventuali caratteristiche migliorative offerte dal contraente;
- della congruità del prezzo in rapporto alla qualità della prestazione;

- del rispetto del principio di rotazione o delle motivazioni di eventuali deroghe;
 - dell'eventuale esecuzione anticipata dell'affidamento;
 - del nominativo del RUP e del DEC (se nominato) e l'assenza di conflitto d'interessi;
 - degli elementi essenziali del contratto;
 - della copertura finanziaria.
4. È possibile disporre l'affidamento diretto anche senza la consultazione di più operatori economici. In tal caso il RUP può individuare direttamente un operatore economico di comprovata esperienza e affidabilità secondo i principi di rotazione, non discriminazione e concorrenza.
5. L'affidamento diretto può essere disposto e la congruità del prezzo di affidamento può essere dimostrata alternativamente mediante:
- il confronto dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici;
 - la comparazione dei listini di mercato;
 - il confronto con offerte precedenti per commesse identiche o analoghe;
 - l'analisi dei prezzi praticati ad altre amministrazioni;
 - la coerenza con i prezzi di mercato.

Art. 19. Anomalia dell'offerta

1. L'istituto giuridico dell'anomalia dell'offerta non trova applicazione negli affidamenti diretti.

Art. 20. Controllo dei requisiti

1. Gli operatori economici per i quali vengono disposti affidamenti diretti sono assoggettati alle seguenti modalità di controllo:

a) per appalti di valore inferiore ad € 40.000,00 gli operatori economici attestano con dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti. La Provincia di Livorno - Servizio Gare e Centrale di Committenza - procede, entro il 31 dicembre di ogni anno, alla verifica delle dichiarazioni fornite previo sorteggio di un campione pari al 5% (per cento), salvo il controllo sistematico della regolarità contributiva tramite DURC ovvero delle certificazioni rilasciate dagli Enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale e delle Annotazioni ANAC.

Quando, in conseguenza della verifica, non sia confermato il possesso dei requisiti generali e/o speciali dichiarati, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto, all'escussione dell'eventuale garanzia definitiva se prevista, alla comunicazione all'ANAC ed alla sospensione dell'operatore economico dalla partecipazione alle procedure di affidamento indette dalla Provincia per un periodo di 12 mesi decorrenti dall'adozione del provvedimento;

b) per gli appalti di valore ricompresi fra € 40.000,00 sino a € 139.999,99 per i servizi e le forniture ed € 149.999,99 per i lavori, la Provincia effettua tutti i controlli previsti dal Codice, utilizzando il FVOE 2.0 (visura registro delle imprese, anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, certificato di regolarità contributiva, casellario Anac, comunicazione di regolarità fiscale e certificato del casellario giudiziale);

c) resta ferma la disciplina inerente i controlli antimafia, per i quali si applica quanto previsto dal D. Lgs. n. 159/2011.

2. Qualora siano effettuati controlli al di fuori o ulteriori rispetto a quelli disponibili sul FVOE e richiesti dalla legge, l'affidamento o l'aggiudicazione dell'appalto è disposto decorsi i termini di legge, anche in assenza di risposta.

CAPO III ITER PROCEDIMENTALE PER GLI AFFIDAMENTI MEDIANTE PROCEDURE NEGOZiate SOTTO SOGLIA

Art. 21. Procedure negoziate

1. Le procedure negoziate sono procedure di affidamento in cui la Provincia consulta gli operatori economici scelti e negozia con uno o più di essi le condizioni del contratto.
2. Le procedure negoziate sottosoglia vengono indette per appalti di servizi e forniture di valore da € 140.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IVA.
3. Per i lavori le procedure negoziate vengono indette per importi di valore da € 150.000,00 sino alla soglia europea, al netto dell'IVA.
4. È data pubblicità sul sito web dell'avvio delle consultazioni.

Art. 22. Iter procedimentale

1. La determinazione a contrarre costituisce, quando non viene precedentemente approvato avviso di indagine di mercato, il primo atto della procedura negoziata, nel quale deve essere confermato che l'appalto non riveste interesse transfrontaliero certo.
2. Qualora si rinvenga un interesse transfrontaliero certo si renderà necessario attivare una procedura ordinaria.
3. Gli appalti aggiudicati mediante procedura negoziata vengono assegnati, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, ove esistenti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite ricorso all'elenco degli operatori economici.
4. Per gli appalti di lavori di valore da € 1.000.000,00 sino alla soglia europea il numero di operatori da consultare è pari ad almeno 10.
5. Per i lavori di importo superiore ad € 1.000.000,00 è possibile procedere tramite procedura aperta, con inversione procedimentale, ai sensi dell'articolo 107, comma 3, del D. Lgs. n. 36/2023.

Art. 23. Fasi della procedura

La procedura negoziata sottosoglia consta di tre fasi:

1. lo svolgimento di indagini di mercato oppure la consultazione dell'elenco per l'individuazione degli operatori economici da invitare al confronto competitivo. La Provincia, volta per volta, sceglie fra le due ipotesi la modalità che ritiene più idonea in relazione alla tipologia di fornitura/servizio/lavoro da affidare;
2. il confronto competitivo tra gli operatori economici individuati e invitati, nonché la scelta dell'affidatario;
3. la stipula del contratto (art. 9 del presente Regolamento).

Art. 24. Determinazione a contrarre

1. La determinazione a contrarre deve specificare:
 - a. CPV, CUP e CUI (se previsti);
 - b. l'assenza di un interesse transfrontaliero certo;
 - c. l'interesse che si intende soddisfare;
 - d. la procedura che si intende seguire con una sintetica indicazione delle ragioni della scelta;
 - e. gli elementi essenziali del contratto;
 - f. le caratteristiche dei lavori, beni o servizi che si intendono acquisire;
 - g. le modalità per l'individuazione degli operatori economici da invitare (*elenco operatori economici o indagine di mercato*);
 - h. l'eventuale numero minimo e massimo di operatori ammessi al confronto;
 - i. qualora previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, l'indicazione dei

criteri per l'individuazione degli operatori da invitare;

l. sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori che possono essere invitati, in via eccezionale è possibile procedere con il sorteggio dei medesimi, esponendone opportunamente le ragioni. Nel dettaglio la motivazione può evidenziare che l'applicazione di criteri di individuazione degli operatori economici è impossibile o comporta oneri assolutamente incompatibili con il celere svolgimento della procedura;

m. il criterio per la scelta della migliore offerta;

n. il nominativo del RUP e del DEC;

o. l'importo massimo dell'affidamento e la copertura contabile.

2. Nel caso di determinazione che approva l'avviso di manifestazione di interesse, i punti f, g, h, i, l sono già contenuti nella medesima.

Art. 25. Modalità di individuazione degli operatori economici da invitare

1. L'indagine di mercato o la consultazione dell'elenco operatori economici deve tenere conto del principio di rotazione, delle categorie merceologiche e delle fasce di valore contemplate dall'art. 6 del presente Regolamento.

2. L'indagine di mercato o la consultazione dell'elenco degli operatori economici è svolta tenendo in considerazione l'obbligo di utilizzo del Mercato elettronico o, in alternativa, delle piattaforme di approvvigionamento digitale (PAD) in uso alla Stazione Appaltante; l'operatore da invitare alla procedura deve pertanto essere abilitato ad operare sulle suddette Piattaforme.

Art. 26. L'indagine di mercato

1. L'indagine di mercato costituisce lo strumento per individuare gli operatori economici interessati a partecipare allo specifico affidamento, da invitare alla competizione.

2. Tale fase non ingenera negli operatori alcun affidamento in merito al successivo invito alla procedura.

3. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti. Sono differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche mediante la consultazione di cataloghi elettronici del Mercato elettronico, nonché di altri operatori economici esistenti.

4. I risultati delle indagini sono formalizzati dalla stazione appaltante con la redazione di apposito verbale, con esclusione delle informazioni che potrebbero compromettere la posizione degli operatori economici sul mercato di riferimento e, comunque, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 35 del Codice in riferimento alla tempistica prevista per la conoscibilità di alcuni dati e atti di gara.

5. L'avviso relativo all'indagine di mercato, in seguito alla adozione di apposito provvedimento da parte dell'Ente, va pubblicato sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti". Inoltre, l'avviso va pubblicato sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC.

6. L'avviso viene pubblicato per un periodo minimo identificabile in quindici giorni, salva la riduzione del suddetto termine per motivate ragioni di urgenza a non meno di cinque giorni.

7. Qualora l'importanza dell'appalto lo richieda potranno essere associate ulteriori forme di pubblicità sulla base delle valutazioni effettuate dal RUP. A tal fine la durata della pubblicazione sul predetto profilo del committente dovrà essere del pari stabilita in ragione della rilevanza dell'appalto.

8. L'avviso deve indicare:

- il valore dell'affidamento;
- gli elementi essenziali del contratto;
- i requisiti di idoneità professionale;
- i requisiti minimi di capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali

- richieste ai fini della partecipazione;
- il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura;
- qualora sia previsto un numero massimo di operatori da invitare i criteri per operare la scelta, in conformità a quanto previsto dal successivo articolo 28 del presente Regolamento;
- sempre nel caso in cui venga previsto un numero massimo di operatori da invitare, in via eccezionale, le ragioni per le quali verrà operato il sorteggio tra i medesimi invece che l'utilizzo dei criteri di cui al punto precedente, come meglio delineato nell'articolo 28 del presente Regolamento;
- i criteri di selezione degli operatori economici invitati;
- le modalità per prendere contatto, se interessati, con la stazione appaltante.

Art. 27. L'elenco degli operatori economici

1. L'individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura d'appalto può essere effettuata, oltre che tramite indagine di mercato, anche tramite l'elenco operatori economici costituito dalla Provincia secondo le modalità di seguito individuate per la fornitura di beni e servizi nonché per l'esecuzione di lavori pubblici e di servizi di ingegneria ed architettura.
2. L'elenco degli operatori economici della Provincia è un elenco aperto poiché l'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita senza limitazioni temporali e viene costituito a seguito di avviso pubblico, nel quale viene rappresentata la volontà di realizzare un elenco di soggetti da cui possano essere tratti i nominativi degli operatori da invitare.
3. L'avviso di costituzione di un elenco di operatori economici è reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo dell'Ente, nella sezione "Amministrazione trasparente" sotto la sezione "Bandi e contratti" e sulla Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici dell'ANAC.
4. L'avviso deve indicare:
 - le modalità di selezione degli operatori economici da invitare;
 - i requisiti di carattere generale che gli operatori economici devono possedere;
 - le categorie e fasce di importo in cui è suddiviso l'elenco;
 - i requisiti minimi necessari all'iscrizione, parametrati in ragione di ciascuna categoria merceologica o fascia di importo.
5. L'operatore economico può richiedere l'iscrizione limitata ad una o più fasce di importo ovvero alle singole categorie merceologiche.
6. L'operatore economico attesta il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle previsioni del Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000. L'attestazione può avvenire anche mediante utilizzo del DGUE.
7. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria di lavori oggetto di affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e tecnica e professionale richiesti.
8. L'iscrizione degli operatori economici interessati provvisti dei requisiti richiesti è consentita dalla data di pubblicazione dell'avviso senza limitazioni temporali.
9. La valutazione delle istanze di iscrizione è effettuata a cura del Servizio Gare e Centrale di Committenza, nel termine di 30 (trenta) giorni dalla ricezione dell'istanza medesima, fatta salva la previsione di un maggior termine, non superiore a 90 (novanta) giorni, in funzione della numerosità delle istanze pervenute. Il mancato diniego nel termine previsto equivale ad accoglimento dell'istanza di iscrizione.
10. La revisione dell'elenco medesimo avviene con cadenza annuale.
11. La trasmissione delle comunicazioni e della documentazione avviene tramite la piattaforma digitale dedicata alle istanze di accesso, raggiungibile dal sito istituzionale dell'Ente.
12. Gli operatori economici sono tenuti ad informare tempestivamente la stazione appaltante

rispetto alle eventuali variazioni intervenute nel possesso dei requisiti ed alle eventuali variazioni dell'assetto aziendale.

13. Vengono esclusi dall'elenco gli operatori economici che, secondo motivata valutazione:

- abbiano commesso grave negligenza;
- siano in malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate;
- abbiano commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale;
- si siano resi responsabili di false dichiarazioni;
- si siano resi responsabili di gravi inadempimenti attestati dal responsabile del progetto;
- non posseggano uno o più requisiti richiesti per l'iscrizione;
- abbiano perduto uno o più dei requisiti richiesti per l'iscrizione. In questo caso è possibile il loro inserimento in altre sezioni dell'elenco su loro richiesta;
- abbiano rinunciato, senza giustificato motivo, all'incarico eventualmente affidato;
- mancato rinnovo delle autodichiarazioni alla scadenza;
- abbiano reso dichiarazioni mendaci all'esito del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal soggetto ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, fermo restando, in ogni caso, quanto stabilito dall'art. 71, comma 3, del medesimo Decreto in tema di irregolarità od omissioni non costituenti falsità, per le quali l'operatore economico sarà tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione. In questi casi vi sarà la sospensione dall'elenco fino alla produzione e/o regolarizzazione della documentazione incompleta e/o irregolare.

14. Gli elenchi, non appena costituiti, sono pubblicati sul sito istituzionale della stazione appaltante (Aree tematiche: "Edilizia e Impianti", "Infrastrutture Viarie", "Gare e Centrale di Committenza").

15. La costituzione, la gestione, l'aggiornamento e/o la revisione degli elenchi compete al Servizio "Gare e Centrale di Committenza".

16. Saranno sospesi gli operatori economici che non comunichino tempestivamente alla Provincia le variazioni intervenute sui dati forniti in sede di iscrizione all'elenco o si siano resi responsabili di ritardi e/o lievi inadempienze. La sospensione andrà da un minimo di 30 (trenta) ad un massimo di 120 (centoventi) giorni e sarà determinata a discrezione del responsabile del procedimento in base alla gravità della mancanza.

Art. 28. Individuazione degli operatori economici da invitare

1. In caso di avviso di indagine di mercato l'operatore economico invitato alla procedura negoziata, individuato a seguito di sorteggio o tramite i criteri di cui al comma 6 del presente articolo, può presentare la propria offerta singolarmente oppure quale mandatario di operatori riuniti. Non è pertanto preclusa la partecipazione dell'operatore economico quale mandatario di raggruppamento costituito con operatori non sorteggiati o non individuati tramite i predetti criteri.

2. Qualora nell'avviso pubblico di avvio dell'indagine di mercato si preveda un numero massimo di operatori economici da invitare alla procedura negoziata, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo criteri oggettivi, coerenti con l'oggetto e la finalità dell'affidamento e con i principi di non discriminazione, proporzionalità e trasparenza.

3. Nel caso di cui al comma precedente, l'avviso deve indicare anche i criteri utilizzati per la scelta degli operatori. Il sorteggio o altri metodi di estrazione casuale dei nominativi sono consentiti solo in casi in cui il ricorso ai criteri di cui al precedente comma comporti per la Provincia oneri incompatibili con il celere svolgimento della procedura. Tale circostanza deve essere anch'essa esplicitata nell'avviso di avvio dell'indagine di mercato e nei relativi atti di affidamento.

4. Tenuto conto di quanto espresso al comma precedente, qualora il numero delle candidature pervenute per i lavori sia superiore a 50 (cinquanta), onde evitare un allungamento dei tempi di

verifica delle manifestazioni di interesse pervenute, si potrà procedere al sorteggio degli operatori, tra cui individuare quelli da invitare, così come indicato successivamente.

5. La Provincia potrà procedere alla selezione rispettivamente di almeno n. 10 (dieci) per i lavori e n.5 (cinque) per servizi e forniture operatori economici da invitare alla presentazione dell'offerta, secondo i criteri di seguito elencati, fatta salva l'applicazione del principio di rotazione di cui all'articolo 49 del Codice.

6. I criteri di seguito elencati possono essere utilizzati cumulativamente o alternativamente tra loro a seconda dei casi specifici oggetto di affidamento.

A) Per SERVIZI/FORNITURE

Solo nel caso in cui gli operatori economici che presentano offerta siano superiori a 5:

criterio n. 1) Prossimità della sede operativa dell'operatore economico rispetto al luogo ove deve essere svolto il servizio o al luogo di esecuzione della fornitura;

criterio n. 2) Fatturato medio annuo nel triennio precedente all'anno dell'affidamento più alto dell'importo messo a base d'asta;

criterio n. 3) Servizi analoghi maggiormente attinenti a quello oggetto di affidamento.

B) Per LAVORI

Nei casi in cui le domande siano superiori a 50 si potranno sorteggiare 50 operatori economici.

Di questi verranno selezionati 10 operatori economici, applicando i criteri di seguito indicati, cumulativamente o alternativamente tra loro, in base all'oggetto e all'importo dell'appalto.

Se le domande saranno inferiori a 50, verranno selezionati 10 operatori economici, applicando i criteri di seguito indicati, cumulativamente o alternativamente tra loro, in base all'oggetto e all'importo dell'appalto:

criterio n.1) Prossimità della sede operativa dell'operatore economico rispetto al luogo ove devono essere eseguiti i lavori, al fine di garantire una più efficiente gestione dell'appalto;

criterio n. 2) Classifica dell'attestazione SOA nella categoria prevalente oppure nelle categorie scorporabili, così come meglio individuato nei sotto-criteri, da utilizzare a cascata, qualora fossero individuati più di 10 operatori tramite il criterio n. 1:

a) sotto-criterio n. 1: Possesso dell'attestazione SOA nella categoria prevalente e nella/nelle categoria/e scorporabile/i (se presente/i) dei lavori oggetto dell'appalto;

b) sotto-criterio n. 2 (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell'attestazione prevista al punto precedente): classifica minima più alta nell'attestazione SOA per la categoria prevalente;

c) sotto-criterio n. 3 (da utilizzare in caso di più soggetti in possesso dell'attestazione prevista al punto precedente): classifica minima più alta nell'attestazione SOA per la/le categoria/e scorporabile/i se presente/i;

d) lavori o servizi analoghi a quelli oggetto dell'appalto.

In caso di utilizzo dell'elenco operatori economici

1. Qualora si preveda di individuare per la procedura negoziata un numero di operatori economici, tra quelli iscritti all'elenco, la scelta degli operatori deve essere effettuata secondo il criterio della rotazione degli iscritti in base a "aggiudicazione su categoria e classifica".

2. L'applicazione del principio di rotazione non si rende necessaria nel caso in cui non venga prevista alcuna limitazione numerica alla partecipazione degli operatori individuati tramite avvio dell'indagine di mercato o tramite l'utilizzo dell'elenco.

3. Se il numero di operatori economici iscritti nella fascia economica di riferimento all'appalto in questione dovesse risultare inferiore al numero minimo previsto dall'art. 50, comma 1, del Codice (5 operatori in conformità alle lettere c) ed e) e 10 per la lettera d) del medesimo articolo) si procederà ad un'integrazione al minimo mediante l'integrazione con altre imprese iscritte nelle fasce economiche più alte rispetto a quella di riferimento.

Art. 29. Anomalia dell'offerta

1. Nel caso di aggiudicazione di procedure negoziate con il criterio del prezzo più basso che non presentino un interesse transfrontaliero certo è necessario prevedere negli atti di gara l'esclusione automatica delle offerte che risultano anomale, qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque. In ogni caso è possibile valutare la congruità di ogni altra offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa.

2. Nei casi di cui al comma 1, primo periodo, è necessario indicare negli atti di gara il metodo per l'individuazione delle offerte anomale, scelto fra quelli descritti nell'allegato II. 2 al Codice, ovvero selezionandolo in sede di valutazione delle offerte tramite sorteggio tra i metodi compatibili dell'allegato II. 2 al Codice.

3. L'esclusione automatica di cui al comma 1, primo periodo, riguarda solo gli appalti di lavori e servizi e non anche quelli di forniture.

Art. 30. Invito alla procedura

1. Conclusa l'indagine di mercato o consultato l'elenco operatori economici e formalizzati i relativi risultati la Provincia procederà ad invitare gli operatori selezionati a presentare offerta mediante gli strumenti digitali di *e-procurement* di cui l'Amministrazione dispone nel rispetto delle prescrizioni normative.

2. I principi di imparzialità e parità di trattamento esigono che tutti gli operatori siano invitati contemporaneamente.

Art. 31. Contenuto della lettera d'invito

1. L'invito deve contenere tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria.

2. In linea di massima l'invito deve contenere:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali ed il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico finanziari e tecnico organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara. Si rende necessario l'utilizzo del DGUE per la dichiarazione dei requisiti speciali e generali;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP;
- l) il criterio prescelto per il calcolo della soglia di anomalia;
- m) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti;
- n) la data, l'orario ed il luogo di svolgimento della prima seduta di gara, nella quale il RUP o il seggio di gara procedono all'apertura della documentazione amministrativa;
- o) il premio di accelerazione nei lavori pubblici;
- p) i CAM (se previsti dalla normativa vigente);
- q) il CCNL applicabile.

Art. 32. Criteri di aggiudicazione

1. Le procedure negoziate sottosoglia sono aggiudicate con il criterio del minor prezzo o dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Vanno aggiudicati con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa i servizi ad alta intensità di manodopera, nonché i restanti appalti di cui all'art. 108, comma 2, del Codice.

Art. 33. Commissione giudicatrice

1. Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa le offerte sono valutate da una Commissione nominata ai sensi dell'art. 93 del Codice.
2. La Commissione può essere presieduta e composta da dipendenti della Provincia appartenenti all'area dei Funzionari ed E.Q. e dei Dirigenti; alla Commissione giudicatrice può partecipare il RUP, anche in qualità di Presidente.
3. La pubblicità e la tracciabilità delle operazioni di gara sono garantite dallo svolgimento in modalità telematica delle procedure tramite piattaforme certificate, senza necessità di sedute aperte al pubblico.

Art. 34. Verifica dei requisiti

1. La verifica del possesso dei requisiti autocertificati dall'operatore economico nel corso della procedura è obbligatoria nei confronti del solo aggiudicatario, salva la facoltà di effettuare verifiche nei confronti di altri soggetti, conformemente ai principi in materia di autocertificazione.

Art. 35. Termine di conclusione della procedura negoziata

1. La procedura negoziata sottosoglia deve concludersi entro:
 - 4 mesi se aggiudicata con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
 - 3 mesi se aggiudicata con il criterio del prezzo più basso.
2. I termini decorrono dall'invio degli inviti a formulare offerta, fino all'aggiudicazione alla miglior offerta, e non possono essere sospesi neanche in pendenza di contenzioso sulla procedura se non a seguito di provvedimento cautelare del giudice amministrativo.
3. Ove si debba attivare la procedura di verifica dell'anomalia i termini sopra indicati sono prorogati per il periodo massimo di un mese.
4. In presenza di circostanze eccezionali il RUP, con proprio atto motivato, può prorogare i termini suddetti per un massimo di 3 (tre) mesi. In presenza di ulteriori situazioni imprevedibili di oggettiva difficoltà che rendono non sostenibili i tempi procedurali sotto il profilo dell'organizzazione amministrativa e della particolare complessità della procedura, certificate dal RUP, quest'ultimo, con proprio atto, può prorogare i termini suddetti per ulteriori 3 (tre) mesi.

Art. 36. Entrata in vigore

1. A norma di quanto disposto dall'art. 7 comma 4 dello Statuto provinciale, che detta norme di carattere generale per l'entrata in vigore degli atti approvati dal Consiglio, il presente Regolamento entrerà in vigore il primo giorno del mese successivo a quello di esecutività della deliberazione che lo ha approvato.
2. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rimanda alle disposizioni normative in vigore.
3. Le modifiche ed integrazione intervenute alle medesime prevalgono automaticamente sul presente Regolamento.